



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Quali diritti sono riconosciuti ai militari?

Autore: Emanuele Carbonara | 20/09/2016



*I membri delle Forze armate godono degli stessi diritti previsti per i civili o esiste un regime speciale?*

La normativa nazionale riconosce ai militari il godimento di **tutti i diritti** previsti

dalla nostra Costituzione. Tuttavia, il loro concreto esercizio **può essere limitato** a causa della peculiare funzione che tali soggetti sono chiamati a svolgere (difesa dello Stato e delle istituzioni, intervento in caso di calamità naturali o situazioni di urgenza, salvaguardia della pace e della sicurezza interna) **[1]**. Ma cosa prevede effettivamente la legge sul tema?

## **Diritti riconosciuti ai militari: norme generali**

Come affermato, agli appartenenti alle Forze armate è garantito l'esercizio di tutti i diritti costituzionali **[2]**, salvo espresse riserve per alcune di queste facoltà. Il legislatore, intervenuto sul punto nel 2010, ha parzialmente innovato la precedente disciplina **[3]**, eliminando la riserva di legge prevista per la determinazione dei suddetti limiti. Ciò significa che la limitazione dei diritti costituzionalmente garantiti può avvenire anche mediante un atto interno all'ordinamento militare (ad esempio un regolamento). La soluzione adottata si presta a qualche dubbio di legittimità costituzionale, in quanto solo la legge, quale atto di normazione primaria, può di regola disporre limiti a quanto previsto dalla nostra Costituzione.

In ogni caso e in linea generale, il codice dell'ordinamento militare prevede:

- il dovere dello Stato di favorire e curare lo sviluppo della personalità dei militari, nonché di garantire loro un trattamento di vita dignitoso;
- la pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla carriera militare e all'interno della stessa;
- il divieto di qualsiasi discriminazione di natura sessuale, ideologica, politica, etnica, religiosa, razziale o di genere nei confronti dei militari.

La legge, inoltre, afferma espressamente che l'esercizio di un diritto riconosciuto al militare impedisce l'applicazione di una sanzione disciplinare nei suoi confronti **[4]**.

# Le libertà fondamentali

È nel campo delle libertà fondamentali che si registrano le principali limitazioni per i militari rispetto ai civili. Innanzitutto, sono previsti divieti e restrizioni in tema di **libertà di circolazione e soggiorno**. Per indispensabili esigenze di impiego, infatti, può essere **vietato** l'allontanamento dalla località di servizio. In alternativa, lo spostamento può essere consentito **entro un lasso di tempo o una distanza determinata**. Inoltre, sussiste l'**obbligo di alloggiare** nel luogo (città o paese) in cui si presta servizio, nonché il dovere di chiedere apposita autorizzazione per recarsi all'estero, anche se per un breve periodo.

Per quanto riguarda la libertà di riunione, negli ambienti militari c'è **divieto di assemblee o adunanze**, a meno che non abbiano ad oggetto il funzionamento degli organi di rappresentanza. Fuori dai suddetti luoghi sono assolutamente vietate le riunioni di militari in uniforme o che si qualificano apertamente come tali.

Gli appartenenti alle forze armate possono **liberamente manifestare in pubblico il proprio pensiero**, anche diffondendo propri scritti o tenendo conferenze. Occorre espressa autorizzazione, tuttavia, se la materia trattata ha carattere militare. Nulla vieta di possedere libri, giornali o periodici. C'è però **assoluto divieto di propaganda politica**. Per poter costituire associazioni tra militari, è necessaria l'assenso del ministro della Difesa. **Non si può aderire ad associazioni sindacali**, ad associazioni segrete o incompatibili con il giuramento prestato. **Non si può esercitare il diritto di sciopero**.

All'interno delle Forze armate è garantita la possibilità di ricevere adeguata **istruzione** e idonea **informazione**, tramite partecipazione ad appositi corsi o accesso a biblioteche e rivendite di scritti politici, culturali e ricreativi. Lo Stato è tenuto a garantire attivamente la crescita culturale e professionale dei militari, nonché a forgiare la loro coscienza civica.

È assicurata **la libertà di culto**: i militari possono professare qualsiasi religione e chiedere l'assistenza dei relativi ministri. L'obbligo di partecipare alle funzioni religiose sussiste solo qualora lo impongano ragioni di servizio. I ministri religiosi sono tenuti ad assistere un militare infermo che richieda sostegno spirituale.

## Diritti politici

La legge si preoccupa di garantire, per quanto possibile, una certa neutralità politica all'interno delle Forze armate: sussiste infatti l'obbligo di **restare al di fuori delle competizioni politiche**. Per i militari che svolgono attività di servizio o sono in luoghi militari, c'è espresso divieto di partecipare a riunioni politiche organizzate da partiti o altre associazioni. Allo stesso modo, essi non possono svolgere propaganda politica.

Tutto ciò non vieta comunque di presentare una **candidatura** in occasione di elezioni politiche, amministrative o per il Parlamento europeo (sono previste tuttavia specifiche cause di ineleggibilità **[5]**): in questi casi si usufruisce di una licenza straordinaria per il periodo di campagna elettorale ed è concesso svolgere attività politica e di propaganda (ma solo in abiti civili e fuori dall'ambiente militare). In caso di vittoria, i militari eletti sono collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

Ai membri delle Forze armate è garantito il **diritto di voto** anche al di fuori del comune di residenza: essi possono votare quindi nella località di servizio presentando il certificato elettorale (sono infatti iscritti in una lista elettorale aggiuntiva).

# Tutela della maternità e diritto alla salute

In ambito militare si osservano le leggi vigenti in tema di tutela della maternità e della paternità. In particolare, poi, si dispone che le donne in stato di gravidanza, qualora non possano essere adibite a **mansioni compatibili** con la loro condizione, usufruiscono di una **licenza straordinaria** (previa presentazione dell'apposita certificazione medica). Fino a sette mesi dopo il parto, poi, esse non possono svolgere lavori pesanti, pericolosi o nocivi per la salute.

In caso di malattia, è garantito il ricovero in ospedale militare, ma l'infermo può chiedere di essere spostarsi a sue spese in una **struttura civile** o di essere sottoposto alle cure di un **medico di fiducia**, sempre assumendosene i costi.

## Note

**[1]** Art. 1, L. n. 331/2000. **[2]** Art. 1465, D.Lgs. n. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare). **[3]** Art. 1, comma secondo, D.P.R. 545/1986. **[4]** Art. 1466, D.Lgs. n. 66/2010. **[5]** Artt. 1485, 1486 e 1487, D.Lgs. n. 66/2010.